

Contratto per la Fornitura di una Tape Library Lto per la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, a seguito di gara d'appalto europea a procedura telematica aperta per la fornitura di una Tape library HPE T950V con 8 drive LTO9 e 920 slot comprensiva di n. 2 San SwitchSN3600B 16x16Gb cade di n. 2 Data mover per l'implementazione dell'hardware per la conservazione, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del d.lgs n. 50/16, a carico del finanziamento PNRR, Missione 1 - Componente 3 - Investimento 3.2 "Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)"

CUP: H82E21000220006

CIG: 9887033DBA

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (successivamente Fondazione), con sede in Roma, Via Tuscolana n. 1524 - 00173, Codice Fiscale 01602510586, Partita Iva 0100873100, in persona del Legale Rappresentante Marta Donzelli nata a Torino (TO) il 15 settembre 1975

E

la (successivamente Appaltatore) con sede a in Via n. ... - Partita Iva in persona del legale rappresentante, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, nato ad (XX) il XX/XX/XXXX e residente a Xxxxxxxx in Via xxxxxxxxxxx n.XX

PREMESSO CHE

Con Delibera n. 8C/2023 del 10 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto relativa alla fornitura di una Tape Library LTO per la conservazione a lungo termine del patrimonio audiovisivo della Cineteca Nazionale mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 366.000,00 (trecentosessantaseimila/00), più IVA.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Unione europea e, nel dettaglio, dai Fondi PNRR di cui alla Missione 1, Componente 3, Investimento 3.2 Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà).

Punto Piano Esecutivo 3.1.2 "Implementazione dell'hardware per la conservazione (tape library lto)"

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è codice NUTS ITE43

- con verbale del xx xxxxxxxx 2023 la Commissione di gara ha provveduto all'apertura delle offerte economiche e redatto la graduatoria, dopo aver provveduto nei giorni precedenti alla verifica della documentazione amministrativa;

- con deliberazione n. XXC/2023 del XX xxxxxxxx 2023 questa Fondazione ha ratificato l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta sopra citata;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati in data 28 dicembre 2022 tramite il sistema di messaggistica della Piattaforma, accessibile all'indirizzo <http://fondazionecsc.acquistitelematici.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, sulla quale l'intera procedura telematica è stata svolta.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:

- a) le disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole dell'contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

L'appaltatore è tenuto a fornire ogni elemento necessario a consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH.

In tutte le fasi della fornitura, montaggio, posa in opera e configurazione della Tape Library LTO, comprese garanzia e assistenza, l'Affidatario sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio correlate, durante tutto il ciclo di vita e di limitare l'utilizzo di sostanze pericolose, fornendo gli elementi di verifica ex ante indicati nelle Schede Tecniche associate all'investimento a cui l'oggetto del Contratto appartiene.

Considerato che le check list di controllo allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" saranno, se necessario, compilate dal singolo Soggetto Attuatore l'appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Soggetto Attuatore, si impegna a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle check list relative alle Schede tecniche eventualmente per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di un'infrastruttura digitale a supporto delle attività istituzionali, costituita da una Tape Library LTO per la conservazione a lungo termine del patrimonio audiovisivo della cineteca Nazionale e servizi accessori.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi dalla data del buon esito del collaudo, secondo criteri da concordarsi tra le parti.

I servizi di cui al precedente art. 2 potranno essere richiesti dall'amministrazione nei 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data del buon esito del collaudo. La Fondazione, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Autorità.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede

di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione.

Il fornitore si impegna al conseguimento degli obiettivi PNRR, come meglio specificati nel Capitolato, ivi incluso l'assolvimento della valutazione degli impatti ambientali e della loro entità minimizzata in linea con il principio del "non recare danni significativi all'ambiente" (Do Not Significant Harm - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro;

- il rispetto degli obiettivi di tutela delle persone disabili stabiliti dall'ordinamento vigente, come richiamati, in particolare, con riguardo agli investimenti in materia di turismo e cultura finanziati con risorse del PNRR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 e nella "Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" che di tale decreto costituisce parte integrante".

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a euro XXX.XX0,00 (xxxxxxxxxxxxxx/00), più IVA.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Unione europea e, nel dettaglio, dai Fondi PNRR di cui alla Missione 1, Componente 3, Investimento 3.2 Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà. Si applica l'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici nei limiti ivi previsti e come integrato dall'art. 207 D.L. 34/2020.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto

per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Fondazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, gli obblighi in materia di riservatezza non vengono meno in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque mantengono efficacia per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia

Art. 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG della procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 9887033DBA dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Affidatario, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, ha comunicato i seguenti dati:

- a) conto corrente bancario presso xxxxxxxxxxxx, Ag. N. xxxxx, dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
- xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxx, il xx.xx.19xx, CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxx, il xx.xx.19xx, CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Art. 9 – Garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Appaltatore consegna al Committente, che accetta, idonea garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità disciplinate dall'articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, che viene allegata al presente Contratto, nominato Allegato 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è pari ad euro _____(_____) e prevede espressamente:

- (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.,
- (iii) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta del Committente.

Art. 10 - Codice etico

L'Appaltatore dichiara espressamente:

- (i) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché di conoscere e di aver preso integrale visione dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice etico della Committente, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet della medesima Committente all'indirizzo:
https://trasparenza.fondazionecsc.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html
- (ii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- (iii) di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- (iv) di non avere a proprio carico condanne, pronunciate con sentenza passata in giudicato, riportate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- (v) di non essere sottoposto ad alcuna delle misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga, per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, a:

- (i) tenere una condotta in linea con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice etico della controllante della Committente e comunque a tenere una condotta tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal menzionato decreto legislativo;
- (ii) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre e/o obbligare persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Committente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e/o dipendenti e/o collaboratori della Committente, a violare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o a tenere una condotta non conforme ai principi del Codice etico;
- (iii) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- (iv) comunicare ogni eventuale nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- (v) comunicare ogni eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

(vi) comunicare ogni eventuale nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inosservanza di tali obbligazioni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e, dunque, costituirà motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, l'Appaltatore si obbliga a fornire la collaborazione e tutte le informazioni che saranno eventualmente richieste dalle pubbliche Autorità.

Art. 11 – Recesso

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti purché già accettati prima della comunicazione di recesso, oltre al valore del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'Appaltatore riconosce e accetta che tale pagamento è soddisfacente di qualsivoglia pretesa, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.

Il Committente ha comunque diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, il Committente potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12 – Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto, il Committente medesimo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente Articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – Risoluzione

Il Committente può risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Quando il Committente accerti che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere l'esatto adempimento dei servizi, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e

valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile Unico del procedimento, dichiara risolto il Contratto.

In ogni caso si conviene che il Committente senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. inosservanza dei seguenti Articoli: art. 15, Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito e art. 14, vicende soggettive dell'Appaltatore;
- b. mancata osservanza del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).

Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici, il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 14 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Il Committente procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, il Committente potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito

È fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto senza previo consenso scritto della Fondazione, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 16 – Consegna delle relazioni di genere e sulla legge n. 69 del 1999

L'Appaltatore, prima della scadenza del contratto, consegna alla Fondazione la relazione di genere prevista dall'art. 47, c. 3, del D.L. n. 77/2001, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla l. n. 69/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Art. 17 – Penali e Risoluzione

In caso di ritardi o inadempimenti il Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, provvederà all'applicazione delle penali ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 47 d.l. n. 77/2021 nella seguente misura:

- entro centoventi giorni solari dalla stipula del contratto, per ogni giorno di ritardo 0,5% del costo complessivo della relativa fornitura, per un massimo di 30 giorni di ritardo dopo i quali la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto, salve le eventuali richieste di maggior danno.

Per omessa consegna della relazione di genere e inadempimento degli obblighi di cui alla legge n. 69/1999:

- entro centoventi giorni solari dalla stipula del contratto, per ogni giorno di ritardo 0,05% del conto complessivo della relativa fornitura.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario.

Resta inteso che la responsabilità dell'Appaltatore relativa al preteso inadempimento degli obblighi del presente contratto, nonché relativa ad eventuali pretese di terzi nei confronti della Fondazione, e in ogni caso relativa al presente contratto, sarà limitata al danno emergente, e non potrà complessivamente eccedere, per qualsiasi tipo di danno, il valore dei corrispettivi pagati all'Affidatario ai sensi del contratto stesso.

Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Affidatario comporta la sospensione ope legis del presente contratto, ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare.

Art. 19 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Appaltatore dovrà emettere fattura nello standard fattura elettronica p.a. intestata alla Fondazione indicando obbligatoriamente il CIG, le Coordinate Bancarie, il riferimento alla Delibera 8C/2023 del 10 marzo 2023, il Codice Univoco XXXXXXXX con l'applicazione dello Split Payment. Il pagamento delle fatture sarà liquidato entro trenta giorni dalla data della fattura (30gg D.F). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Fondazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni richieste, non venga corrisposta dalla Fondazione non produrrà alcun interesse.

Modalità di pagamento concordate:

- 30% alla stipula del contratto, per un importo pari ad euro XXX.000;
- 30% alla consegna della fornitura, per un importo pari ad euro XXX.000;
- Saldo erogato subordinatamente al buon esito del collaudo, per un importo pari ad euro XXX.XXX;

Ai sensi dell'art. 1 comma 917 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 in materia di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato elettronico (XLM) e trasmesse per via telematica tramite il Sistema di Interscambio indicando:

- Codice Identificativo (CIG): 9887033DBA
- Codice Unico di Progetto (CUP): H82E21000220006
- Riferimento al progetto: PNRR per la Missione 1, Componente 3
- Linea di intervento del piano esecutivo: punto 3.1.2 "Implementazione dell'hardware per la conservazione (tape library lto)"
- Descrizione dettagliata della fornitura o servizio

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN dell'Appaltatore.

Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una

o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Affidatario

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Appaltatore e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite bonifico bancario. L'importo per le spese obbligatorie di pubblicazione è pari ad €.**XXXX,XX**.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione, nonché a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'Affidatario dichiara:

- di impegnarsi:

- (i) ad avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Contratto;
- (ii) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) nell'ambito del sub investimento 2 del Piano Esecutivo, "Sviluppo di infrastrutture con finalità professionali e didattiche per il rafforzamento delle competenze professionali legate alla transizione tecnologica ed ecologica Scuola Nazionale di Cinema" prevede al punto 2.4.1.3 la realizzazione della sala mix e l'adeguamento tecnologico dei corsi della sede di Torino;
- (iii) a documentare il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH producendo, a richiesta, la documentazione necessaria per il completamento delle "checklist di autocontrollo" e "checklist di verifica del principio DNSH" come da Circolare n. 30 del 11 Agosto 2022 e della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022;
- (iv) a garantire la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone associati al Progetto, ivi inclusa la documentazione di comprova dell'assolvimento del DNSH e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Contratto;
- (v) a supportare il Committente in ogni eventuale attività inerente al Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR - M1C3 - e dei relativi allegati la cui adozione è stata disposta dal Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR del Ministero della Cultura con Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023 fornendo, a richiesta, massimo supporto per la trasmissione di informazioni e dati a lei necessari alle procedure di autocontrollo, monitoraggio e rendicontazione;
- di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- di rispettare gli obiettivi di tutela delle persone disabili stabiliti dall'ordinamento vigente, come richiamati, in particolare, con riguardo agli investimenti in materia di turismo e cultura finanziati con risorse del PNRR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 e nella "Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" che di tale decreto costituisce parte integrante.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori, come di seguito definiti, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art.21

La Fondazione ha richiesto la certificazione antimafia attraverso la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data xx xxxxxx 2023 (Rif. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Non avendo ricevuto il rilascio immediato della comunicazione antimafia e in attesa del termine dei 30 giorni previsti per tale rilascio, si procede alla stipula del contratto salvo condizione risolutiva, così come previsto dall'art. 14 del presente contratto,

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

La Fondazione informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR e ss.mm.ii.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec csc@cert.fondazionecsc.it; mail urp@fondazionecsc.it

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Alessandra Felli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec csc@cert.fondazionecsc.it; mail alessandra.felli@fondazionecsc.it

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Fondazione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Essi saranno eventualmente comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto e saranno utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 23 – RUP e Direttore dell'esecuzione

La Fondazione ha nominato Responsabile del procedimento il Dott. Stefano Iachetti, Direttore Amministrativo della Cineteca Nazionale.

Art. 24 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.

L'Affidatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Allegati n. 4:

- 1) Capitolato tecnico
- 2) Disciplinare
- 3) Offerta tecnica
- 4) Patto di integrità
- 5) Sottoscrizione Principi DNSH

.....

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
LA PRESIDENTE
(Marta Donzelli)

Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di Xxxxxx della Xxxxxxxx dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

SOCIETÀ XXXXXXXX